

CITTA' DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SETTORE

ATTIVITA" ECONOMICHE E SUAP

IL DIRIGENTE

Assume la seguente ordinanza avente per oggetto

Chiusura dello [redacted] ubicato in località [redacted] denominato [redacted] [redacted], compreso il pubblico esercizio destinato alla somministrazione di alimenti e bevande su area coperta

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del Settore.

ORDINANZA

N° 22 DEL 03/08/2022

Cod. Profilo 154042

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che il sig. [redacted], nato a [redacted], risulta essere titolare della concessione [redacted] rilasciata dal Settore Patrimonio – Provveditorato;
- che l'area concessa viene utilizzata per lo svolgimento dell'attività di [redacted] con contestuale attività di somministrazione di alimenti e bevande da esercitarsi in modo permanente;
- che, con contratto [redacted] di repertorio, registrato a [redacted], serie 1T, il sig. [redacted] ha concesso alla [redacted], nata a [redacted] e ivi residente alla [redacted], titolare della [redacted], l'affitto dell'azienda con [redacted]" oggetto della [redacted] sopra riportata, con durata fino al 31/12/2020;
- che il [redacted], con [redacted] prot. [redacted] rilasciato dal Settore Patrimonio -Provveditorato, è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 45 bis del codice della navigazione, ad affidare la gestione delle attività ricadenti nella richiamata concessione [redacted] del [redacted] alla [redacted]", per il periodo 30/04/2016 fino al 31.12.2020;
- che la [redacted] nell'anno 2016 ha formalizzato l'avvio delle attività da svolgersi all'interno dell'area demaniale di che trattasi, inoltrando allo sportello telematico SUAP apposita SCIA alla quale il sistema ha attribuito il [redacted];
- che la medesima [redacted] anche per l'anno 2022, come per gli anni precedenti, ha provveduto ad inoltrare al SUAP SCIA di attivazione dello [redacted] alla quale il sistema ha attribuito il codice univoco [redacted];

DATO ATTO:

- che in data 17.02.2022 è stata assunta agli atti d'ufficio la nota [redacted] del Settore Patrimonio – Provveditorato ad oggetto [redacted] in proprio e in qualità di titolare della [redacted]" c/Comune di Catanzaro" indirizzata al Settore Avvocatura e per conoscenza, tra gli altri, a questo Settore;
- che dai documenti allegati alla citata nota si rileva che la [redacted] ha prodotto presso il competente Settore Patrimonio Provveditorato, con pec acquisita al protocollo al [redacted], istanza di subingresso nella titolarità della [redacted] marittima ai sensi dell'art. 46 Codice della Navigazione;
- che il medesimo Settore, a conclusione dell'istruttoria di rito, con nota [redacted], per le motivazioni nella stessa contenute e a cui si fa espresso rinvio, acquisito il parere conforme dell'Agenzia del Demanio e della Regione Calabria – Settore Demanio Marittimo, assunto agli atti al [redacted], ha comunicato all'interessata che l'istanza non poteva essere accolta;
- che in data 26.05.2022 è stata assunta agli atti d'ufficio, per gli ulteriori, eventuali, provvedimenti di competenza, una successiva nota, [redacted], ad oggetto [redacted] *(rif. SID) in testa* [redacted]" con la quale il Settore Patrimonio Provveditorato ha comunicato quanto di seguito trascritto integralmente

"Il titolare della [redacted] *è il sig.* [redacted] *e con atto n.* [redacted] *è stata autorizzata la gestione* [redacted]*, ai sensi dell'art. 45 bis del C.d.N. Il titolare della concessione ha, successivamente, comunicato con pec acquisita al nostro* [redacted]*, poi reiterata con pec* [redacted]*, di non avere*

*più interesse a proseguire **oltre la data del 31.12.2020 nel rapporto de quo**. In data 11.10.2021 con pec acquisita al [redacted] ribadita con nota anche [redacted] (pec prot. n. [redacted] avanzava a questo Settore la richiesta di subingresso ai sensi dell'art. 46 del C.d. N., nella C.d.M. del [redacted] argomentando la perdita, da parte del concessionario della disponibilità del bene finalizzato [redacted], poiché lo stesso [redacted] e poi ricostruito per [redacted], omettendo, tuttavia, di specificare che la ricostruzione era stata effettuata per ordine del Tribunale in quanto **CUSTODE** del bene suddetto. Nel caso di specie, poiché manca proprio una delle "condicio sine qua non", ossia **la volontà del concessionario**, perché si possa procedere da parte dell'Autorità concedente all'eventuale rilascio dell'autorizzazione così come testualmente recita l'art. 46 del C.d.N. al comma 1: "quando il concessionario **intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione dell'autorità concedente**", questo Settore, con nota [redacted] ha provveduto a comunicare alla [redacted], il diniego del Concessionario alla sua richiesta di subingresso nella [redacted] Per i su esposti motivi, allo stato, dagli atti in possesso di questo Settore, il titolare della [redacted] è il sig[redacted] senza che vi sia qualsivoglia altra forma di cessione."*

RICHIAMATE le prescrizioni:
- dell'art 45 bis Codice della Navigazione rubricato "Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione" secondo cui: "*Il concessionario, in casi eccezionali e per periodi determinati, previa autorizzazione dell'autorità competente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività secondarie nell'ambito della concessione*";
- dell'art. 46, 1° comma, del medesimo Codice della Navigazione rubricato "Subingresso nella concessione" secondo cui: "*Quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione dell'autorità concedente*";

CONSIDERATO che nel caso in questione emerge in maniera inequivocabile:
- la volontà del [redacted] di non voler proseguire il rapporto di cui in premessa con la [redacted] oltre la scadenza contrattuale [redacted], non risultando il contratto indicato in premessa con scadenza 31.12.2020 essere stato oggetto di proroga;
- l'assenza dei necessari presupposti per l'applicazione della fattispecie di cui all'art. 46, 1° comma sopra richiamato;
- l'avvenuta scadenza dell'autorizzazione al concessionario, ai sensi dell'art. 45 bis del codice della [redacted], ad affidare la gestione delle attività ricadenti nella richiamata [redacted]

RICHIAMATE:
- la nota prot. [redacted] con la quale lo sportello telematico SUAP, per le motivazioni nella stessa contenute a cui si fa espresso rinvio, ha dichiarato irricevibile la pratica codice univoco [redacted] relativa all'avvio attività di [redacted], disponendo, ai sensi dell'art 19, comma 3, della legge n. 241/90, il divieto immediato di prosecuzione dell'attività e la rimozione di tutti gli eventuali effetti dannosi sulla base della pratica presentata;

[redacted] con la quale la Polizia Locale ha trasmesso il [redacted] n. Reg. Gen. [redacted] a carico di [redacted] nata [redacted] e ivi [redacted], in quanto violava le norme di cui all'art 49 c. 4 bis L. 122/10 – art. 64 D.Lgs. 59/10 – L. 287/91 e s.m.i per il seguente motivo: "*In un locale adibito*

ad attività di pubblico esercizio esercitava somministrazione di alimenti e bevande con SCIA C.U. SUAP [redacted]";
- la nota prot. [redacted] - Ufficio Circondariale Marittimo [redacted], assunta al protocollo dell'Ente [redacted], e la successiva di richiesta notizie trasmessa a mezzo pec in data 15.07.2022 ed assunta agli atti d'ufficio al [redacted] del 22.07.2022, con la quale si chiede l'adozione di eventuali provvedimenti di competenza con particolare riguardo alla riscossione delle "indennità dovute" dalla [redacted] "per l'abusiva occupazione di superficie demaniale", nonché "l'adozione dei pertinenti provvedimenti [redacted]";

EVIDENZIATO:
- che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, [redacted] assunta agli atti d'ufficio in [redacted], ha rigettato il ricorso presentato dalla [redacted] riguardo il contenzioso instauratosi con il concessionario, [redacted] e l'Amministrazione Comunale, circa il subentro nella titolarità della concessione [redacted] di che trattasi e della struttura insistente sulla medesima [redacted]
- che la medesima ditta ha ritenuto di impugnare davanti al Tribunale Regionale per la Calabria il provvedimento di cui al [redacted] chiedendone "la sospensione ed emissione di ogni opportuno provvedimento cautelare";
- che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria con [redacted] ha rigettato la suindicata istanza "di misure cautelari monocratiche provvisorie", fissando per la trattazione collegiale la [redacted]
- che non essendo intervenuta alcuna sospensione del provvedimento [redacted], adottato da questo Settore, lo stesso conserva la sua efficacia e non risulta essere stato osservato, per come accertato dalla Polizia Locale [redacted] n. Reg. Gen. PA 249/2022;
- che con [redacted] per la Calabria ha dichiarato improcedibile il ricorso presentato dalla [redacted] di impugnazione del provvedimento di questo Settore [redacted] richiamato in precedenza, inerente l'irricevibilità della pratica [redacted] relativa all'avvio attività di [redacted], per carenza dei titoli legittimanti l'utilizzo del bene [redacted], nonché della richiesta di autorizzazione all'utilizzo temporaneo per giorni 30 [redacted]

CONSIDERATO:
- che dalla visione di tutta la documentazione agli atti d'ufficio, da ultima la recente sentenza n. [redacted], emerge l'assoluta carenza, in capo alla [redacted] di [redacted] dei titoli per l'utilizzo del [redacted] per lo svolgimento di una qualsivoglia attività produttiva, quale appunto la concessione demaniale, rilasciata ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione o dell'art. 46 in caso di subentro, ovvero l'autorizzazione alla gestione delle attività secondarie nell'ambito della concessione di cui all'art. 45 bis dello stesso Codice della Navigazione;
- che la [redacted] sta svolgendo un'attività produttiva in assenza dei citati titoli.
- che l'art. 64, c. 9, del sopra richiamato D.Lgs. n. 59/2010, la cui violazione è stata contestata dalla Polizia Locale alla [redacted], nella sua qualità, prescrive in maniera

inequivocabile l'applicazione, oltre che della sanzione pecuniaria, anche la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio;
- che il consentire lo svolgimento di un'attività produttiva in assenza dei necessari presupposti comporterebbe una disparità di trattamento rispetto ad altri operatori economici che invece esercitano le proprie attività nel rispetto delle vigenti normative in materia;

RITENUTO, per tutto quanto sopra espresso, di dover disporre la chiusura dello [redacted] ubicato in località [redacted] denominato [redacted], [redacted] compreso il pubblico esercizio destinato alla somministrazione di alimenti e bevande su area coperta;

CONSIDERATO che l'adozione del presente provvedimento si rende necessario allo scopo di impedire la prosecuzione di una attività condotta in maniera abusiva e per evitare che i trasgressori continuino a trarre vantaggi dalla medesima attività;

DATO ATTO che le carenze riscontrate consentono di prescindere dalla comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. legge 241/1990, considerato peraltro che il contenuto dell'atto non potrebbe essere diverso da quello in concreto adottato ai sensi dell'art. 21 – octies, comma 2, della medesima L. 241/90;

VISTI:
la L. 287/1991 e ss.mm.ii.
il D.Lgs. n. 59/2010 ed in particolare l'art. 64 c. 9
il R.D. 30.03.1942 n. 327 e ss.mm.ii. (codice della navigazione)
il D.Lgs. 122/2010
il D.Lgs. 147/2012
il T.U.L.P.S. RD n. 733/1931
la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.
il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Per i motivi sopra detti:

ORDINA

alla sig.ra [redacted], nata [redacted] e ivi residente alla [redacted], nella sua qualità, la chiusura dello [redacted], denominato [redacted] compreso il pubblico esercizio destinato alla somministrazione di alimenti e bevande su area coperta.

Il Comando Polizia Locale curerà il rigoroso rispetto dell'esecuzione della presente ordinanza e l'adozione dei consequenziali provvedimenti in caso di accertata inottemperanza della stessa ai sensi della normativa in materia.

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza può essere proposto ricorso:
- entro 60 giorni dalla notificazione, al Tribunale Regionale Amministrativo Regionale (T.A.R.) ;
- entro 120 giorni dalla notificazione al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;

DISPONE

La notifica della presente ordinanza:
- alla sig. [redacted] in premessa generalizzata, titolare della [redacted] -
[redacted] –
- alla sig. [redacted] in premessa generalizzata, titolare della [redacted] –
[redacted] -

La trasmissione a mezzo pec:
- al Comando Polizia Municipale di Catanzaro -
- al Settore Edilizia Privata e SUE -
- al Settore Patrimonio - Provveditorato – Demanio
- al Settore Avvocatura
- all'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro SIAN e SISP –
- alla Capitaneria di Porto di Soverato e Catanzaro -
- alla C.C.I.A.A. di Catanzaro -

la pubblicazione del presente provvedimento:
- all'Albo Pretorio on-line del Comune e nell'apposita sezione del sito Istituzionale, provvedendo all'oscuramento dei dati personali identificativi degli interessati e degli eventuali dati sensibili

Il Funzionario P.O
Patrizia Cuccunato

Il Dirigente
Dott. Antonino Ferraiolo

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della legge:

Comandiamo a tutti gli Ufficiali che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali di Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano richiesti legalmente.

Il DIRIGENTE

Dott. Antonino Ferraiolo

Municipio Di Catanzaro

Il sottoscritto_____ Messo del Comune dichiaro di avere oggi _____ notificato la presente al nominato in oggetto per averne piena conoscenza di copia in mani di _____ che ha qui firmato in calce in segno di ricevuta.

Il Consegnatario

Il Messo Notificatore

Cod. Profilo 154042